



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI”
Via Collegio Gallarini 1 - 28100 NOVARA

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, CONVENZIONI ED ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Natura e Ruolo dell'Istituzione	3
Art. 2 - Finalità dell'Istituzione	3
Art. 3 - Attività formative e didattiche	3
Art. 4 - Attività di ricerca e di produzione	4
Art. 5 - Principi organizzativi	4
Art. 6 - Patrimonio, finanziamenti e risorse	4
Art. 7 - Libertà di associazione e di riunione e uso degli spazi del Conservatorio	4
Art. 8 - Principi di comportamento e pari opportunità	4
Art. 9 - Intese con l'esterno. Cooperazione didattica. Cooperazione artistica e musicale	5
Art. 10 - Informazione	5

TITOLO II - AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 11 - Statuto	5
Art. 12 - Regolamento Generale	5
Art. 13 - Regolamento amministrativo finanza e contabilità	5
Art. 14 - Regolamento didattico	5
Art. 15 - Regolamento sull'organizzazione degli uffici	6
Art. 16 - Regolamenti interni	6

TITOLO III - ORGANI DEL CONSERVATORIO

Art. 17 - Organi del Conservatorio	7
Art. 18 - Presidente	7
Art. 19 - Direttore	7
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione	8
Art. 21 - Consiglio Accademico	9
Art. 22 - Collegio dei Revisori	10
Art. 23 - Nucleo di Valutazione	11
Art. 24 - Collegio dei Professori	11
Art. 25 - Consulta degli Studenti	11
Art. 26 - Consulta del Personale non docente	12

TITOLO IV - STRUTTURE PER LA DIDATTICA, LA RICERCA E LA PRODUZIONE

Art. 27 - Strutture per la didattica, la ricerca e la produzione	12
Art. 28 - Biblioteca	12

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

Art. 29 - Organizzazione degli uffici	12
Art. 30 - Direttore Amministrativo	13
Art. 31 - Pianta organica del personale amministrativo e aggiornamento delle professionalità	13

TITOLO VI - DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 32 - Diritto allo studio	13
Art. 33 - Strutture di servizio	13
Art. 34 - Centri di Servizio	13

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PROCEDURALI, NORME TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Art. 35 - Statuto e sue modifiche	13
Art. 36 - Tempistica nella determinazione degli organi necessari al funzionamento del Conservatorio	14
Art. 37 - Procedimenti disciplinari	14
Art. 38 - Calendario dell'Anno Accademico	14
Art. 39 - Deliberazioni	14
Art. 40 - Incompatibilità e cumulo di incarichi	14
Art. 41 - Norme abrogative	14

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI CONVENZIONI ED ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 – Natura e ruolo dell'Istituzione

1. L'“Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio Guido Cantelli” di Novara (di seguito chiamato “Istituto”), sede primaria di Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale, è un'istituzione statale di alta cultura, cui l'art. 33 della Costituzione Italiana riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi. E' dotato di personalità giuridica, nonché di autonomia statutaria, regolamentare, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
Svolge attività didattica, di ricerca e di produzione. La sua natura prevede l'attivazione di stabili rapporti con analoghe istituzioni nazionali, europee ed extra-europee.
2. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato e persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile di tutto il personale e degli studenti ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto e nel rispetto del DPR 132/03.
3. Ha la sua sede in Novara, in Palazzo Gallarini, edificio di pregio artistico e storico, dove si svolgono prevalentemente le attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica e dove risiedono e si riuniscono gli organi di governo dell'Istituto. È facoltà dell'Istituto, secondo le finalità e le necessità dello stesso, svolgere l'attività anche al di fuori della propria sede.
4. Rivolge particolare cura alla valorizzazione delle ricchezze storiche, artistiche e musicali del territorio, intessendo relazioni con le locali forze culturali, produttive e sociali e promuovendo specifiche attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica.

Art. 2 – Finalità dell'Istituzione

1. L'Istituto, nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione, garantisce ai docenti, nonché agli accompagnatori al pianoforte, la libertà di ricerca e di insegnamento nelle arti e nelle scienze della musica.
2. L'Istituto afferma il ruolo essenziale della ricerca e della produzione artistica in relazione alla didattica musicale e viceversa, per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, musicale, economico e sociale. Sua primaria finalità è provvedere a tutti i livelli dell'alta formazione musicale, della specializzazione, della ricerca e della produzione nel settore artistico e musicale.
3. L'Istituto si pone in costante relazione con l'evoluzione professionale, con le tendenze culturali e le indicazioni sociali che possano suggerire percorsi didattici aggiornati.
4. L'Istituto intrattiene rapporti con istituzioni pubbliche e private, con realtà culturali, con forze produttive allo scopo di creare sinergie nel rispetto delle proprie finalità. Può disporre atti negoziali e di adesione a organismi associativi e consortili; può partecipare a fondazioni, a centri di servizio, in Italia e all'estero e condurre attività commerciale, purché non prevalente e sempre in relazione alle finalità dell'Istituto. Può stipulare accordi e contratti di ricerca e di servizio o di produzione per conto terzi.
5. L'Istituto tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo, strumentale e multimediale.
6. L'Istituto persegue ottimali condizioni di lavoro al suo interno, consentendo l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e la collaborazione tra tutte le componenti didattiche, studentesche e del personale non docente.
7. L'Istituto favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale del personale docente e non docente.
8. L'Istituto afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura e scevro da qualsiasi forma di discriminazione.

Art. 3 – Attività formative e didattiche

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento Didattico d'Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. L'Istituto attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. L'Istituto rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico-musicale e didattico.
3. L'Istituto provvede ad attivare originali percorsi didattici e di ricerca in sinergia con altre istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e dell'Università, tramite opportune convenzioni e reciproci riconoscimenti di percorsi formativi. Tali relazioni si possono estrinsecare anche nella costituzione dei Politecnici delle Arti nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2, comma 7, della legge n.508/99. Le cooperazioni qui enunciate sono da intendersi espressamente nei tre settori della didattica, della ricerca e della produzione artistica.
4. L'Istituto, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2, comma 7, della legge n.508/99, provvede ad attivare ogni altra tipologia di corso che risulti compatibile con gli ordinamenti didattici di spettanza ministeriale, in ordine alla propedeutica agli esami d'ammissione, ai corsi ordinamentali, ai casi di eccellenza, a convenzioni con istituti di grado inferiore sia per quanto concerne l'insegnamento e la programmazione delle materie musicali in essi impartite, sia per il conseguimento da parte degli studenti del titolo di diploma di maturità.

5. L'Istituto si riserva la possibilità di attivare corsi di formazione musicale, di carattere divulgativo, indirizzati ad utenze diverse da quelle istituzionali.
6. L'Istituto provvede a costituire, sotto la responsabilità del Consiglio Accademico, il tutorato il quale si doterà di apposito regolamento.
7. L'Istituto può aggiornare annualmente l'offerta formativa.

Art. 4 – Attività di ricerca e di produzione

1. L'Istituto definisce annualmente e anche per una durata pluriennale, la propria attività di produzione artistica.
2. L'Istituto incentiva, valorizza e promuove la ricerca compositiva, teorica, interpretativa, storico-filologica e pedagogico-didattica.
3. L'Istituto promuove una selezionata attività di produzione artistico-musicale legata alle proprie competenze didattiche e di ricerca, anche in collaborazione con enti di produzione e istituzioni operanti nel territorio e/o con analoghe istituzioni anche internazionali.

Art. 5 - Principi organizzativi

1. L'Istituto, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale di strutture didattiche, di formazione, di produzione, di ricerca, di servizio e di amministrazione dotate di specifiche risorse economiche e materiali, articolate in distinte unità organizzative responsabili nel settore di competenza.
2. L'Istituto organizza i propri uffici secondo criteri di autonomia, efficienza, trasparenza e semplificazione delle procedure; garantisce il diritto di accesso ai documenti e la pubblicità degli atti secondo le disposizioni di legge e le modalità stabilite dal proprio Regolamento Generale.

Art. 6 – Patrimonio, finanziamenti e risorse

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili di proprietà del medesimo, crediti e qualsiasi altra attività esistenti al momento attuale o che l'Istituto dovesse acquisire a qualsivoglia titolo;
 - b) da beni trasferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici territoriali;
 - c) dagli apporti dei finanziatori pubblici e privati;
 - d) dai beni ricevuti in donazione, eredità o legato;
 - e) dai beni a qualunque titolo acquistati dall'Istituto;
 - f) dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati a patrimonio.

I frutti e le plusvalenze realizzate possono essere utilizzati per le esigenze di gestione, compatibilmente con le disposizioni ministeriali.

2. Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e di privati e da entrate proprie.
3. Le entrate proprie sono costituite da contributi, da corrispettivi conseguenti a prestazioni di servizi e concessioni di beni o strutture a terzi, da rendite patrimoniali, donazioni, contributi, liberalità e lasciti. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, periodicamente o con specifico regolamento, in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. Per le spese di investimento, l'Istituto può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di finanziamento in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 7 - Libertà di associazione e di riunione e uso degli spazi dell'Istituto

1. L'Istituto consente le attività promosse da associazioni del personale e degli studenti interni, con finalità artistiche, musicali, culturali e ricreative, nei limiti e con le modalità che saranno individuate con il Regolamento Generale.
2. L'Istituto garantisce, nei propri spazi disponibili e appropriati, libertà di riunione alle componenti interne, per motivi culturali e associativi, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Regolamento Generale.

Art. 8 - Principi di comportamento e pari opportunità

1. Il personale docente, non docente e gli studenti concorrono, ciascuno nel proprio ambito, al raggiungimento delle finalità dell'Istituzione, in ciò godendo di pari dignità.
2. I componenti dell'Istituto sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge riguardanti il settore, le norme del presente Statuto e dei Regolamenti vigenti.
3. L'Istituto garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi, nel diritto allo studio e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dall'etnia, dalle convinzioni ideologiche e da ogni altra prerogativa che non sia in contrasto con il corretto funzionamento.
4. L'Istituto intende riservare particolare riguardo ai portatori di handicap, rimuovendo gli ostacoli e promuovendo le iniziative atte a favorire una piena fruizione dei propri servizi.

Art. 9 - Intese con l'esterno. Cooperazione didattica. Cooperazione artistica e musicale

1. L'Istituto, per il raggiungimento delle proprie finalità didattiche, di ricerca e di produzione artistica, si avvale delle cooperazioni con altri Enti di istruzione e con altri soggetti pubblici e privati come precedentemente indicato e secondo le modalità definite nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

2. L'Istituto favorisce la costituzione e l'attività di associazioni studentesche o di ex-studenti anche in unione con terzi, al fine di contribuire alla ricerca e alla promozione della cultura artistico-musicale sul territorio.

Art. 10 - Informazione

1. L'Istituto riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale non docente alle proprie attività.
2. L'Istituto provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accessibilità e la fruibilità.
3. L'Istituto utilizza strumenti di comunicazione anche in connessione con altri soggetti pubblici e privati.
4. Quanto sopra nel rispetto della Legge di tutela della privacy.

TITOLO II - AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art.11 - Statuto

1. Il presente Statuto stabilisce i principi generali dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Conservatorio Guido Cantelli" di Novara e ne regola l'autonomia ai sensi dell'art.2 comma 1 della legge 508/99 e dell'art.14 comma 1, comma 2 lettera a) e comma 3 del DPR 132/03, nonché tramite i regolamenti attuativi necessari al corretto funzionamento dell'Istituzione:

- Regolamento Generale
- Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
- Regolamento didattico
- Regolamento sull'organizzazione degli uffici
- Regolamenti interni

Il presente Statuto è emanato con decreto del Presidente e trasmesso al Ministero per l'approvazione di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione pubblica.

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo del Conservatorio.

Eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 12 - Regolamento Generale

1. Il Regolamento Generale stabilisce, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli articoli 13, 14 e 15, le norme di attuazione di quanto contemplato nel presente Statuto e ogni altra disposizione indispensabile al funzionamento dell'Istituto.
2. E' elaborato da una Commissione composta dal Direttore, dal Direttore Amministrativo, da tre rappresentanti dei docenti eletti dal Collegio dei Professori, da un rappresentante del personale non docente e da un rappresentante degli studenti.
3. Il Regolamento, sentito il Consiglio Accademico, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e adottato con Decreto del Presidente.
4. Il Regolamento Generale dovrà essere approvato entro 40 giorni dalla pubblicazione dello Statuto.
5. Eventuali modifiche al Regolamento Generale potranno essere proposte ad iniziativa della maggioranza assoluta (metà più uno degli aventi diritto al voto) del Consiglio Accademico o del Collegio dei professori, e saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione fatte salve le modifiche che lo stesso può apportare per quanto di propria competenza.

Art. 13 - Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità

1. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, per quanto di propria competenza, disciplina la gestione economica dell'Istituto.
2. In sede di prima applicazione, il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità è adottato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione integrato con due rappresentanti degli Studenti e previa trasmissione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.
3. Eventuali modifiche, nel rispetto della normativa vigente, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico.

Art. 14 - Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dell'Istituto, gli insegnamenti attivati, i corsi di diploma accademico di I e di II livello, e ogni altra tipologia di corsi per i quali l'Istituto è autorizzato a rilasciare i relativi titoli di studio aventi valore legale, nel rispetto dell'art. 5 della legge 508/99.
2. Il Regolamento didattico, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d) del DPR 132/03, è deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Consulta degli Studenti; è poi trasmesso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h) della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo. E' adottato con decreto del Presidente.
3. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b) del DPR 132/03, il Regolamento Didattico è elaborato da una commissione formata dal Direttore, dal Direttore Amministrativo, da tre rappresentanti dei docenti eletti dal Collegio dei Professori e da un rappresentante degli studenti e approvato

dal Collegio dei Professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. Eventuali proposte di modifiche al Regolamento Didattico saranno approvate dal Consiglio Accademico in seguito a richiesta formulata dalla maggioranza assoluta del Collegio dei Professori o del Consiglio Accademico stesso; in quest'ultimo caso previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Regolamento sull'organizzazione degli uffici

1. Il regolamento definisce l'articolazione organizzativa dell'amministrazione dell'Istituto e ogni altro elemento necessario per individuare e gestire le responsabilità connesse all'attività tecnica, amministrativa e di supporto all'attività istituzionale. Tale regolamento viene adottato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico e della Consulta del personale non docente e previa trasmissione al MIUR, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del DPR 132/03, il Regolamento è deliberato dall'organo di gestione.

Art. 16 - Regolamenti interni

- 1 I regolamenti interni sono emanati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti come sotto indicati. I regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione all'albo.

Regolamento degli Studenti

- a) Il Regolamento degli studenti determina le modalità di partecipazione degli studenti alle attività dell'Istituto. È deliberato, ai sensi dell'art 8 comma 3, lettera d), del DPR 132/03 dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti ed emanato dal Presidente.
- b) Il Regolamento degli studenti definisce le modalità e i requisiti di elezione degli studenti nella Consulta, nonché i requisiti dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
- c) In sede di prima applicazione, la convocazione degli studenti per l'elezione dei loro rappresentanti è effettuata dal Direttore.

Regolamento del tutorato

- a) Il tutorato, dotato di apposito Regolamento, è finalizzato a orientare le scelte ad accogliere e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli, nel rispetto della libertà di insegnamento.
- b) È deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti ed emanato dal Presidente.
- c) I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti.

Regolamento della Consulta del personale non docente

- a) Il personale non docente può costituirsi in assemblea e stabilire una propria Consulta, costituita da tre componenti, per i rapporti con il Direttore Amministrativo, il Direttore, il Presidente e gli organi di governo dell'Istituto.
 - b) Le norme di funzionamento della consulta sono stabilite da un apposito regolamento deliberato dal CDA
 - c) La Consulta del personale non docente è costituita con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2 Riesami e modifiche dei Regolamenti interni possono essere richieste a maggioranza, con atto motivato, dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione: Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure adottate per la prima approvazione.

TITOLO III - ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 17 - Organi dell'Istituto

1. Sono organi necessari dell'Istituto:
 - a) il Presidente
 - b) il Direttore
 - c) il Consiglio di amministrazione
 - d) il Consiglio accademico
 - e) il Collegio dei Revisori
 - f) il Nucleo di valutazione
 - g) il Collegio dei Professori
 - h) la Consulta degli Studenti
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. L'Istituto può costituire e avvalersi di un ulteriore organo che partecipi al funzionamento dell'Istituto: la Consulta del personale non docente.

4. Gli organi di cui al comma 1, lettere c), d), g) h) devono essere comunque convocati ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
5. I limiti ai compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti, in conformità all'art.4, comma 3 del DPR n. 132/03, dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Art. 18 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto, fatta salva la rappresentanza legale del Direttore per quanto di sua competenza.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
3. Il Presidente esercita le seguenti competenze:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'Ordine del giorno. Il Presidente disciplina l'ordinato e corretto svolgimento del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento agli interventi dei singoli componenti;
 - b) promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto, e a intrattenere rapporti di cooperazione con i soggetti pubblici o privati presenti sul territorio;
 - c) adotta tutti gli atti indifferibili e urgenti riguardanti la gestione amministrativa dell'Istituto, i quali, se di competenza del Consiglio di Amministrazione, sono da sottoporre a ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile;
 - d) firma gli atti di propria competenza;
 - e) concede l'accesso agli atti del Consiglio di Amministrazione, a fronte di motivata istanza scritta da parte degli eventuali interessati.
4. In caso di temporanea mancanza, assenza o impedimento, le funzioni di Vice-Presidente sono svolte dal Direttore dell'Istituto. Le funzioni di Vice-Presidente, introdotte come istituto di carattere generale concernenti la delega di funzioni amministrative, fatte salve le ipotesi in cui siano espressamente escluse da specifiche disposizioni regolamentari e legislative indifferibilmente riservate al Presidente, sono atte a garantire la prosecuzione dell'ordinaria amministrazione dell'Istituto.

Art. 19 - Direttore

1. Il Direttore è il responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
2. Esercita le seguenti competenze:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori;
 - b) assume tutte le iniziative appropriate per attuare le attività di gestione e di promozione dell'Istituto;
 - c) pubblicizza e rende operativa la programmazione dell'attività dell'anno accademico;
 - d) adotta tutti quegli atti indifferibili e urgenti i quali, se di competenza del Consiglio Accademico, sono da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile di tale organo.
3. Nel caso di conferimento dell'incarico "per chiara fama" ai sensi degli artt. 212 comma 3, 220 comma 5, 228 comma 7, 241 comma 5 del DLvo 297/94, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
4. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
5. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituto.
6. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituto, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti ai sensi del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera a) della legge 508/99. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dal presente statuto. Possono aspirare al conferimento dell'incarico di direzione coloro che:
 - a) siano titolari quali docenti a tempo indeterminato;
 - b) abbiano maturato in qualità di docenti di ruolo un servizio effettivo di almeno cinque anni e abbiano espletato l'incarico di Direzione per almeno un anno presso un Conservatorio o un Istituto Statale di Musica oppure di tre anni presso enti pubblici o associazioni artistiche nazionali o internazionali, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari;
 - c) non abbiano riportato, in qualità di Direttori incaricati o di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano stati già riabilitati;
 - d) non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia indulto o sospensione della pena e non risultino rinviati a giudizio dal G.I.P.;
 - e) non siano stati trasferiti per incompatibilità nell'ultimo semestre.

7. Nel Regolamento Generale sono stabilite le procedure elettorali.
8. In sede di prima applicazione, il corpo docente elegge il Direttore a scrutinio segreto e può esprimere una sola preferenza sulla base delle candidature presentate almeno dieci giorni prima dell'inizio delle votazioni, corredate da programma elettorale e curriculum professionale e dalla firma di almeno dieci docenti proponenti. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, entro dieci giorni dall'approvazione ministeriale dello Statuto in uno dei giorni lavorativi della settimana. Le elezioni sono valide alla presenza del numero legale. Risulta eletto al primo turno il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta (metà più uno degli aventi diritto al voto). Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i primi due candidati più votati.
9. Tutte le operazioni elettorali si svolgono alla presenza del Direttore Amministrativo che verifica il rispetto delle norme statutarie nell'ambito del procedimento elettorale e ne riferisce al Presidente. Le operazioni di distribuzione delle schede elettorali e di spoglio sono effettuate da una Commissione elettorale come da normativa vigente. Il Vice Direttore dell'Istituzione assume le funzioni di segretario verbalizzante. Eventuali ricorsi, per motivi di legittimità, vanno proposti, entro dieci giorni dalle elezioni, al Consiglio di Amministrazione che, entro trenta giorni esprime il proprio giudizio con provvedimento inappellabile. Il ricorso non sospende l'efficacia dell'elezione avvenuta.
10. Il Direttore, così eletto, rimane in carica tre anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente.
11. Il Direttore, entro trenta giorni dall'avvenuta nomina, designa tra i docenti di ruolo un delegato, Vice-Direttore, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di necessità e urgenza, per l'esercizio delle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Vice-Direttore subentra al Direttore. In caso di dimissioni del Direttore, il Vice-Direttore ha l'obbligo di indire le elezioni per il nuovo Direttore secondo le regolamentari procedure.
12. Il Direttore, per l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli spettino inderogabilmente, può nominare alcuni docenti dell'Istituto quali suoi collaboratori, anche comportando ruoli di rappresentanza istituzionale e/o realizzazione di progetti approvati dal Consiglio Accademico. Il Direttore sarà tenuto a fornire tempestiva informazione della nomina di tali collaboratori sia al Consiglio Accademico, sia al Consiglio di Amministrazione.
13. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti. Tale potere viene esercitato con riferimento alle norme contrattuali del personale docente e a quanto disposto dal Regolamento Generale dell'Istituto che deciderà di avvalersi o meno di un'apposita Commissione Disciplinare.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni indicate all'art. 7 del DPR 132/03 e quelle esplicitate nello Statuto connesse alla gestione dell'Istituto. In attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto e i regolamenti di competenza;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) del D.P.R. n°132/03, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e in osservanza alle norme contrattuali, su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la funzione pubblica;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
 - f) delibera, sempre in accordo con il piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico, la destinazione delle risorse per l'edilizia e l'uso degli spazi dell'Istituto;
 - g) è titolare della gestione dell'“Auditorium Fratelli Olivieri”;
 - h) è competente della nomina del Nucleo di Valutazione, sentito il Consiglio Accademico, entro quaranta giorni dal proprio insediamento;
 - i) determina, sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, l'importo dei contributi a carico di questi ultimi, tra cui quella da destinare al potenziamento delle strumentazioni e dei servizi;
 - j) delibera le assegnazioni da destinare a ciascuna struttura didattica, di ricerca e di produzione;
 - k) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto e acquisisce donazioni, lasciti e liberalità;
 - l) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza;
 - m) esercita ogni altra funzione affidatagli dalla normativa in vigore, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

- a) il Presidente
 - b) il Direttore
 - c) un Docente dell'Istituto designato dal Consiglio Accademico
 - d) uno Studente designato dalla Consulta degli Studenti
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra le personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
 - f) Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal Ministero su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto dal Ministro.
3. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre anni e i singoli componenti possono essere confermati consecutivamente una volta sola. I Consiglieri di cui alle lettere e) ed f) del punto precedente, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
 4. La nomina dei componenti il Consiglio è disposta dal Ministro con suo decreto.
 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
 6. Nelle deliberazioni del Consiglio, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
 7. In sede di prima applicazione, il Docente designato dal Consiglio Accademico a far parte del Consiglio di Amministrazione, deve avere i seguenti requisiti:
 - a) ricoprire un incarico a tempo indeterminato;
 - b) essere in servizio da almeno tre anni presso l'Istituto;
 - c) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non sia stato già riabilitato; non aver riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia indulto o sospensione della pena e non risultare rinviato a giudizio dal G.I.P.; non essere trasferito per incompatibilità nell'ultimo semestre.
 8. Si applica al Consiglio di Amministrazione la disciplina prevista dalla legge n. 444/94. (disciplina della proroga degli organi amministrativi); al fine di assicurare il funzionamento dell'Istituto, il Direttore può adottare gli atti di ordinaria amministrazione.
 9. La convocazione del Consiglio, a cura del Presidente, deve pervenire per iscritto ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della seduta salvo casi di urgenza nel qual caso potrà essere effettuata anche per le vie brevi dal Presidente stesso. Il Consiglio può essere richiesto anche dalla metà più uno dei Consiglieri.
 10. La documentazione su cui il Consiglio è chiamato a discutere e a deliberare è a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.
 11. Le riunioni del Consiglio si devono svolgere, di norma, almeno una volta al mese, con esclusione del mese di agosto.

Art. 21 - Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico esercita le competenze di cui all'art. 8 del DPR 132/03. In particolare:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e di produzione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e assicurando il monitoraggio ed il controllo delle attività suddette;
 - b) definisce, nel rispetto delle strutture per la didattica la ricerca e la produzione, le linee di intervento e di sviluppo delle attività, anche secondo una programmazione pluriennale;
 - c) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art.2, comma 7 della legge n. 508/99: il regolamento didattico, il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti e ogni altro Regolamento di sua competenza;
 - d) nella fase transitoria di riordino delle Istituzioni dell'AFAM e dell'Istruzione, è autorizzato a stabilire i criteri per l'ammissione all'Istituto;
 - e) propone l'organico del personale per le attività didattiche e di ricerca ed esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal Regolamento di cui all'art.2, comma 7 lettera e) della legge 508/99 (*Regolamento per le procedure di reclutamento del personale*);
 - f) designa il Presidente entro la terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministro;
 - g) designa il docente rappresentante in seno al Consiglio d'Amministrazione;
 - h) il Consiglio Accademico delibera l'attribuzione degli incarichi per la gestione delle strutture didattiche, artistiche e di ricerca, sulla base delle indicazioni provenienti dalle strutture stesse, mirando alla valorizzazione delle risorse e delle competenze presenti nel corpo docente o, in assenza, affidandosi ad esperti esterni;
 - i) propone al Consiglio d'Amministrazione l'ammontare dei fondi da destinare alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione di cui sopra e a quant'altro è ritenuto necessario alla complessa attività dell'Istituto;
 - j) approva le convenzioni di sua competenza;

- k) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione dal DPR 132/03.
2. Il Consiglio Accademico può avvalersi di apposite Commissioni
 3. Il Consiglio Accademico è formato da nove componenti, tra cui oltre al Direttore che lo presiede, da sei docenti dell'Istituto e da due studenti. I docenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere di ruolo,
 - b) essere in servizio da almeno tre anni presso il Conservatorio Cantelli,
 - c) essere in possesso di comprovate professionalità attinenti all'area di appartenenza (rilevabili dal curriculum),
 - d) non avere riportato, in qualità di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano stati già riabilitati; non avere riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia indulto o sospensione della pena e non risultino rinviati a giudizio dal G.I.P.; non essere stati trasferiti per incompatibilità nell'ultimo semestre.
 - e) ricoprire la funzione di rappresentante in una struttura didattica, di ricerca o di produzione artistica dell'Istituto.

In sede di prima applicazione, non essendo ancora definite le strutture didattiche, rimangono validi i primi quattro criteri con l'aggiunta della necessaria presentazione di almeno cinque docenti proponenti ciascun candidato.

I candidati devono far pervenire alla Direzione le proprie candidature, con annesso curriculum e la lista dei cinque docenti proponenti, almeno dieci giorni prima delle votazioni.

Le votazioni saranno a scrutinio segreto e ogni votante potrà esprimere fino a un massimo di due preferenze. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggior anzianità di servizio.

La proclamazione degli eletti e la loro immissione nelle funzioni viene effettuata dal Direttore dopo lo spoglio delle schede.

4. Il Consiglio Accademico dura in carica tre anni e i singoli componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta;
5. Nelle deliberazioni del Consiglio, in caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore o, in sua assenza, del Vice-Direttore.
6. In sede di prima applicazione, i rappresentanti degli studenti sono eletti a scrutinio segreto sulla base di candidature comunicate alla Direzione almeno dieci giorni prima delle elezioni.
7. Il Consiglio Accademico, oltre alle competenze attribuite dal DPR 132/03, delibera tutti i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture didattiche ed artistiche mirando, in particolare, alla valorizzazione delle risorse del personale docente presente in Istituto.

Art. 22 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori esercita le competenze di cui all'art. 10 del DPR 132/03. In particolare:
 - a) vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del DLvo 286/99;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di delibera del conto consuntivo;
 - d) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
 - e) sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali rilievi circa la gestione, nonché proposte in ordine a migliore efficienza;
 - f) controlla la regolarità di tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - g) esercita tutte le altre funzioni stabilite dalla normativa vigente.
2. Il Collegio dei Revisori è costituito, con provvedimento del Presidente, da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al DLvo 88/92. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni del codice civile laddove compatibili.
3. Il Collegio dei Revisori ha durata triennale e i singoli componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 23 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di cui all'art.10 del DPR 132/03 esercita le competenze in esso previste. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui al punto precedente.

2. Il Nucleo di Valutazione è costituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
3. Il componente interno del Nucleo di Valutazione è caratterizzato dal fatto di aver avuto esperienza direttoriale di almeno un anno nei Conservatori o Istituti musicali, o di esperienza gestionale, di almeno tre anni, in altri settori artistico- musicali.
4. Il Nucleo di Valutazione opera avvalendosi di strutture ed organi propri, in accordo con il Presidente, il Direttore dell'Istituto e il Direttore Amministrativo ed esercita il diritto di accesso alle informazioni necessarie, previa richiesta per le vie brevi agli organi competenti dell'Istituto.
5. L'Istituto assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza in conformità alla legge sulla privacy.
6. Le modalità e i criteri di valutazione sono contenuti in un apposito regolamento redatto dal Nucleo di Valutazione.

Art. 24 - Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori esercita le competenze di cui all'art. 11 del DPR 132/03. In particolare:
 - a) svolge funzione di supporto alle attività del Consiglio Accademico, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale dell'Istituto;
 - b) elegge i propri rappresentanti nelle commissioni che elaborano i Regolamenti, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale dell'Istituto;
 - c) esprime pareri e formula richieste circa la revisione dello Statuto;
 - d) fornisce pareri al Consiglio Accademico in merito all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
 - e) esprime pareri sulla definizione dell'organico dell'Istituto;
 - f) esprime pareri circa i regolamenti dell'Istituto;
2. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i docenti in servizio presso l'Istituto, nonché dagli accompagnatori al pianoforte.
3. Il Collegio dei Professori è convocato almeno due volte all'anno dal Direttore che ne fissa l'ordine del giorno. Su argomenti specifici può essere convocato su richiesta di un terzo dei componenti del Collegio medesimo.
4. In sede di prima applicazione il Collegio dei Professori è convocato, successivamente alla nomina del nuovo direttore, per l'elezione dei docenti che faranno parte delle Commissioni per predisporre il Regolamento Generale e il Regolamento Didattico.

Art. 25 - Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Istituto. Ha funzioni sia propositive, sia consultive nei confronti degli organi di governo dell'Istituto. In particolare:
 - a) esprime i pareri previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Istituto;
 - b) indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti;
 - c) compila il Regolamento degli studenti e il Regolamento della Consulta, successivamente approvati dal Consiglio Accademico.
2. La Consulta degli Studenti dell'Istituto è formata da cinque componenti eletti dall'Assemblea degli Studenti. La variazione in più o in meno del numero dei componenti la Consulta dipende da analoga variazione del numero degli studenti iscritti presso l'Istituto, secondo le proporzioni numeriche indicate nel DPR 132/03 all'art.12, comma 1. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
3. La Consulta designa a maggioranza i due rappresentanti degli studenti nel Consiglio Accademico e il rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Amministrazione. Esiste incompatibilità tra la carica di rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio d'Amministrazione.
4. In sede di prima applicazione si applica quanto disposto nell'art.12, comma 3, del D.P.R. n.132/03.
5. L'elettorato attivo e passivo compete agli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
6. Ogni studente eletto nella Consulta (e analogamente anche gli studenti designati negli organi di governo dell'Istituto) ha un mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ogni anno, entro il 30 novembre, si prevedono elezioni per coprire i posti eventualmente lasciati scoperti nella Consulta.
7. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

Art. 26 - Consulta del Personale non docente

1. La Consulta del personale non docente, in sede di prima applicazione, è formata da non più di tre componenti, eletti dal personale stesso, nominati con decreto del Presidente.
2. La Consulta può presentare al Consiglio Accademico e al Consiglio d'Amministrazione documenti e proposte su questioni attinenti il personale non docente e su argomenti relativi all'impiego di tale personale nella attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica dell'Istituto.

TITOLO IV - STRUTTURE PER LA RICERCA, LA DIDATTICA E LA PRODUZIONE

Art. 27 - Strutture per la ricerca, la didattica e la produzione.

1. Successivamente alla emanazione da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei Regolamenti didattici previsti dall'art.2 comma 7 lettera h) della Legge 508/99 si procede alla revisione del presente Statuto con la definizione delle strutture didattiche del Conservatorio e degli Organi di Governo necessari al loro funzionamento.

Art. 28 - Biblioteca

1. La biblio-mediateca e l'eventuale museo dell'Istituto provvedono a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio librario, documentario e museale su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività formativa e scientifica dell'Istituto sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
2. La Biblioteca dell'Istituto è autorizzata a stipulare convenzioni con analoghe istituzioni presenti sul territorio in un'ottica di proficua collaborazione e sempre secondo le finalità dell'Istituto. Al Consiglio di Amministrazione compete l'approvazione di tali convenzioni.
3. Alla biblio-mediateca è preposto il bibliotecario. Per quanto attiene la funzione di supporto all'attività didattica e di ricerca, il bibliotecario può essere coadiuvato da un'apposita Commissione, la cui composizione viene rimandata al Regolamento Generale.
4. L'Istituto assicura alla Biblioteca risorse adeguate per il proprio funzionamento e per le funzioni didattiche e di ricerca che vi si svolgono.
5. A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del presente statuto, la Biblioteca si fornirà di apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

Art. 29 - Organizzazione degli uffici

1. L'Istituto è dotato di una struttura amministrativa per l'espletamento dei propri compiti istituzionali ed è articolato in uffici al cui vertice è posto il Direttore Amministrativo e di cui fa parte il personale non docente assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Ai sensi dell'art.13 del DPR 132/03, l'Istituto emana un apposito regolamento in cui disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.

Art. 30 - Direttore Amministrativo

1. I compiti e le modalità di nomina del Direttore Amministrativo sono quelle indicate dai commi 2, 3 e 4 dell'art.13 del DPR citato, cui si rimanda *in toto*.
2. L'incarico al Direttore Amministrativo viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici ed è responsabile del buon andamento dei medesimi.
4. Nel rispetto delle relazioni sindacali e della contrattazione nazionale, definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblica degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale, conformemente agli indirizzi degli organi di governo.
5. Aggiorna il Consiglio di Amministrazione, a ogni seduta, sullo stato di cassa e sulla situazione amministrativa dell'Istituto.
6. Svolge la funzione di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 - Pianta organica del personale amministrativo e aggiornamento delle professionalità

1. La pianta organica è disposta dal Consiglio di Amministrazione ed è soggetta a revisioni periodiche, soprattutto nella definizione degli incarichi, per tener conto delle esigenze sopravvenute.
2. Nel rispetto dello stato giuridico, l'Istituto intende valorizzare le professionalità del personale.
3. L'Istituto predispone e organizza le più adeguate forme di aggiornamento del personale, al fine di migliorare sempre più la collaborazione tra le componenti operative dell'Istituto, in conformità alla normativa vigente.
6. L'Istituto elabora piani annuali e pluriennali di iniziative di aggiornamento, approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore e del Direttore Amministrativo.

TITOLO VI - DIRITTO ALLO STUDIO E STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 32 - Diritto allo studio

1. L'Istituto promuove l'accesso ai propri corsi a studenti capaci e meritevoli, pur se privi di mezzi economici.
2. Stipula convenzioni, nei limiti della disponibilità di bilancio, con organismi pubblici e privati, al fine di favorire la residenzialità degli studenti nell'ambito del contesto urbano.
3. Attribuisce borse di studio con le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal Regolamento generale dell'Istituto, in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. Favorisce la mobilità nazionale ed internazionale per motivi di studio agli studenti meritevoli, con appositi sussidi erogati sulla base del reddito degli interessati.

Art. 33 - Strutture di servizio

1. L'Istituto promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, video e multimediale al fine di incrementarne la funzionalità didattica e la fruibilità all'esterno.

2. L'Istituto individua a tal fine la Biblioteca e le strutture didattiche quali servizio per il territorio e la comunità novarese, nazionale e internazionale, oltre che strumenti strettamente connessi alla propria attività.
3. Le modalità di accesso alle strutture di cui al precedente punto sono stabilite dai rispettivi regolamenti.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti del bilancio, individua locali idonei e risorse finanziarie adeguate.
5. La gestione della Biblioteca compete al Bibliotecario d'intesa con il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 - Centri di Servizio

1. L'Istituto può attivare i Centri di Servizio e ne assicura il funzionamento al fine di integrare le attività didattiche e formative mediante supporti idonei. Tali centri possono concernere:
 - a) servizi per il diritto allo studio
 - b) servizi per la mobilità nazionale e internazionale dei docenti e degli studenti
 - c) servizi informatici, telematici e multimediali
 - d) servizi di stampa e editoriali
 - e) servizi statistici
 - f) servizi linguistici
 - g) servizi pubblicitari e di ufficio stampa
 - h) servizi di consulenza per la didattica musicale

Altri Centri di Servizio potranno essere individuati dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare l'istituzione e il funzionamento dei Centri di Servizio, sulla base delle disponibilità finanziarie e di personale.
3. I Centri di Servizio possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni o enti pubblici e privati.
4. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di Servizio, sono stabilite e disciplinate dal Regolamento Generale dell'Istituto, al quale spetta la decisione di rimandare ad appositi Regolamenti di ogni Centro di Servizi.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI PROCEDURALI, NORME TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Art. 35 - Statuto e sue modifiche

1. In fase di prima applicazione, lo Statuto, sentito il Collegio dei Professori, è deliberato dall'attuale organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, individuati con decreto del Direttore.
2. In fase di prima applicazione, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato secondo quanto previsto dallo schema-tipo formulato dal MIUR d'intesa col Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. In fase di prima applicazione, il Regolamento degli uffici è deliberato dall'attuale organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, individuati con decreto del Direttore.
4. Il procedimento di revisione statutaria è disciplinato dall'art.7, comma 6, lettera a) e dall'art.14, comma 3 del DPR n°132/03 ai sensi dei quali lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. E' trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.

Art. 36 - Tempistica nella determinazione degli organi necessari al funzionamento dell'Istituto

1. Dalla pubblicazione dello Statuto, si procede dapprima con l'elezione del Direttore. In seguito si procede alla composizione del Consiglio Accademico e alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Contemporaneamente all'elezione del Consiglio Accademico si provvede all'elezione della Consulta degli studenti e alla Consulta del Personale non docente.

Art. 37 - Procedimenti disciplinari

1. L'organo competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e degli studenti è il Direttore. Al Regolamento Generale è affidata la definizione dei compiti dell'eventuale Commissione disciplinare che coadiuva il Direttore in tale funzione.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i dipendenti pubblici di cui al DLvo 165/01 e successive modificazioni, fermo restando le norme contrattuali di settore a cui esplicitamente si rinvia.
3. Sino all'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, si applicano le norme attualmente vigenti.

Art. 38 - Calendario dell'Anno Accademico

1. Il Calendario dell'anno accademico è deliberato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 39 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni votate dagli organi dell'Istituto sono obbligatorie e vincolanti per tutta l'Istituzione.
2. Le deliberazioni sono messe a disposizione degli aventi diritto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Art. 40 - Incompatibilità e cumulo di incarichi

1. Il componente interno del Nucleo di Valutazione e il Vice-Direttore non possono ricoprire altra carica.

2. La carica di consigliere accademico è incompatibile con quella di consigliere del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 41 - Norme abrogative

1. Nelle more della completa attuazione del presente Statuto, si applicano le norme vigenti.
2. Ogni disposizione precedente in contrasto con il presente Statuto, fatto salvo il periodo transitorio, è da considerarsi abrogata.